

Fondo di Tutela dei Depositi dell'Associazione delle Banche Tedesche - modifica

Gentile Cliente,

I Suoi depositi presso la nostra Banca sono protetti dal Sistema di indennizzo delle banche tedesche (*Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH*, "**EDB**"). Tali somme sono inoltre protette dal Fondo di Tutela dei Depositi istituito dall'Associazione delle Banche tedesche (*Einlagenicherungsfond des Bundesverbandes Deutscher Banken*, "**ESF**"), cui la nostra banca aderisce, il quale fornisce una protezione ulteriore rispetto a quella garantita dall'EDB.

La portata della garanzia prestata dall'ESF è meglio precisata nell'Allegato al presente documento.

Lo statuto dell'ESF sarà modificato a decorrere dal prossimo 1 ottobre 2017, allo scopo di rafforzarne ulteriormente la sostenibilità. Allo stesso tempo, **la soglia di copertura che l'ESF prevede per persone fisiche e fondazioni dotate di capacità giuridica rimarrà invariata.**

Le principali modifiche che saranno apportate possono essere riassunte come segue:

- a partire dal 1 ottobre 2017, i depositi di Autorità centrali, regionali e locali non saranno più protetti;
- a partire dal 1 ottobre 2017, le *promissory notes* e le obbligazioni nominative non saranno più protetti, a meno che non siano detenuti da persone fisiche, ovvero da fondazioni dotate di capacità giuridica;
- a partire dal 1 gennaio 2020, tutti i depositi, esclusi quelli dei quali sono titolari persone fisiche o fondazioni dotate di capacità giuridica, saranno protetti solo se aventi un termine non superiore a 18 mesi.

Con la presente desideriamo quindi informarLa di tali modifiche.

Cordiali saluti,

COMMERZBANK AG

Filiale di Milano

Allegato: Sintesi delle norme di funzionamento del Fondo di Tutela dei Depositi

1. Estensione della garanzia

La Banca è membro Fondo di Tutela dei Depositi istituito presso l'Associazione delle Banche tedesche (*Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes Deutscher Banken e.V.*). In conformità a quanto previsto nello statuto - e fatte salve le eccezioni ivi previste - il Fondo di Tutela dei Depositi garantisce i depositi, per tali intendendosi i saldi creditori risultanti da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie connesse a operazioni bancarie, che la Banca è obbligata a restituire secondo le condizioni applicabili.

Non sono protetti, *inter alia*, i depositi che costituiscono fondi propri della Banca, passività derivanti da obbligazioni al portatore o di altra natura, così come i depositi di istituti di credito di cui all'art. 4, comma 1, punto 1, del Regolamento (UE) n. 575/2013, di istituti finanziari di cui all'art. 4, comma 1, punto 26 dello stesso Regolamento, di società di investimento di cui all'art. 4, comma 1, punto 1 della Direttiva 2004/39 e di Autorità centrali, regionali e locali.

I depositi di clienti diversi, che non siano persone fisiche o fondazioni dotate di capacità giuridica, sono protetti al ricorrere delle seguenti condizioni:

- i. il deposito non costituisce una passività derivante da un'obbligazione nominativa ovvero da una *promissory note*; e
- ii. il termine del deposito non sia superiore a 18 mesi. I depositi già in essere alla data del 1 gennaio 2020 non saranno soggetti a tale limitazione. Dopo il 31 dicembre 2019 la deroga disposta dal periodo che precede cesserà di avere applicazione non appena i depositi in questione giungono a scadenza, possono essere risolti o comunque rimborsati, o qualora il deposito viene trasferito a titolo universale o particolare per successione legale.

Le passività di banche preesistenti alla data del 1 ottobre 2017 sono protette in conformità alle condizioni previste dallo statuto del Fondo di Tutela dei Depositi applicabile fino al 1 ottobre 2017. Dopo il 30 settembre 2017, la deroga disposta dal periodo che precede cesserà di avere applicazione non appena la passività in questione giunge a scadenza, può essere risolta o comunque rimborsata, ovvero qualora la stessa viene trasferita a titolo universale o particolare per successione legale.

2. Massimali di protezione

Il massimale di protezione per ciascun creditore è calcolato sul totale dei fondi propri della Banca considerati ai fini di tutela dei depositi ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 575/2013 ed è pari al 20% fino alla data del 31 dicembre 2019, al 15% fino alla data del 31 dicembre 2024 e all'8,25% a partire dal 1 gennaio 2025. I depositi costituiti o rinnovati dopo il 31 dicembre 2011 sono soggetti all'applicazione dei nuovi massimali, come indicati al periodo precedente, indipendentemente dalla data in cui sono stati costituiti. I depositi costituiti prima del 31 dicembre 2011 sono soggetti all'applicazione dei precedenti massimali fino alla loro scadenza ovvero fino alla prima data utile di risoluzione del rapporto.

La Banca comunica al cliente, su richiesta dello stesso, il massimale di protezione applicabile, che è altresì disponibile al sito internet www.bankenverband.de.

3. Validità dello Statuto del Fondo di Tutela dei Depositi

Ulteriori dettagli in merito alla protezione sono contenuti nella sezione 6 dello Statuto del Fondo di Tutela dei Depositi, disponibile su richiesta.

4. Diritto di surroga

Ove il Fondo di Tutela dei Depositi ovvero un suo incaricato effettui dei pagamenti a favore di un cliente, subentra nei diritti vantati dal cliente nei confronti della Banca insieme a ogni diritto accessorio.

5. Informazioni sulla riservatezza

La Banca è legittimata a comunicare al Fondo di Tutela dei Depositi ovvero ai suoi incaricati ogni informazione necessaria ai fini di cui sopra, nonché a mettere a disposizione dei medesimi qualsiasi documento rilevante.

COMMERZBANK AG

Filiale di Milano